

CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI IMOLA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA PER LA GESTIONE DEL VIVAIO ZERINA SITO IN COMUNE DI IMOLA PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VIVAISTICO, ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, ALL'ISTRUZIONE, ALLA RICERCA E ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n.6" prevede, all'art. 1, che la Regione Emilia-Romagna favorisca l'ampliamento della superficie boscata, l'attuazione di impianti specializzati da legno, assicurando efficace tutela e adeguata gestione tecnica del patrimonio silvo-pastorale e che promuova la ricerca e la sperimentazione nel settore forestale;
- l'art. 45 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, ha modificato l'articolo 2 della L.R. n. 17/93 che disciplina le competenze in materia di vivaistica forestale e le modalità di trasferimento della gestione dei vivai forestali regionali, in particolare:
 - l'art. 2 comma 4 prevede la possibilità di attribuire la gestione dei vivai a Comuni, Unioni di Comuni, Enti di gestione dei Parchi e alle Province territorialmente interessate disciplinando con apposite convenzioni i rapporti, anche di natura economica, fra gli enti interessati;
 - l'art. 2 comma 6 prevede che la Regione possa assumere a proprio carico gli oneri conseguenti al trasferimento della gestione dei vivai forestali;
- il Comune di Imola è proprietario di un terreno con annesso fabbricato di servizio sito in Comune di Imola (BO), Località Linaro – Via Cipolla 47, destinato a vivaio forestale, allibrato al patrimonio indisponibile Comunale e censito al Catasto del Comune di Imola come segue:

Catasto Terreni:

| DATI IDENTIFICATIVI | | | DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI | | | | | |
|---------------------|-------|-----|--|-------------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| Foglio | Part. | Sub | Porzione | Qualità | Cl | Superficie(m ²) | Red. Dom. | Red. Agr. |
| 194 | 696 | | | VIGNETO | 1 | 3261 | 56,92 | 37,05 |
| 194 | 699 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 17013 | 169,58 | 96,65 |
| 194 | 700 | | | SEMINATIVO | 2 | 636 | 6,34 | 3,61 |
| 194 | 683 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 7485 | 74,61 | 42,52 |
| 194 | 684 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 3388 | 33,77 | 19,25 |
| 194 | 685 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 1239 | 12,35 | 7,04 |
| 194 | 686 | | | FRUTTETO | 1 | 7005 | 187,4 | 72,36 |
| 194 | 687 | | | FRUTTETO | 1 | 307 | 8,21 | 3,17 |
| 194 | 689 | | | SEMINATIVO | 2 | 1718 | 17,12 | 9,76 |
| 194 | 690 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 6797 | 67,75 | 38,61 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 194 | 691 | | SEMIN ARBOR | 2 | 435 | 4,34 | 2,47 |
| 194 | 270 | | SEMIN ARBOR | 3 | 6903 | 50,98 | 33,87 |
| 194 | 701 | | ENTE URBANO | | 1674 | | |
| | | | | TOT ALE | 51064 | | |

Catasto Fabbricati:

| DATI IDENTIFICATIVI | | | | DATI DI CLASSAMENTO | | | | |
|---------------------|------------|-----|--|---------------------|-----------|---------|-------------|---------|
| Foglio | Particella | Sub | | Zona Cens. | Categoria | Class e | Consistenza | Rendita |
| 194 | 701 | | | | D/10 | | | 82,00 |

- la Regione Emilia-Romagna ha gestito fino al 31/12/2022 il sopra menzionato fondo denominato "Vivaio Zerina", destinato a vivaio forestale, rientrato nella gestione della Regione a seguito dello scioglimento dell'A.R.F. (Azienda Regionale delle Foreste) avvenuta in attuazione della Legge Regionale 29 marzo 1993 n. 17 e s.m.i.;
- nella sopraccitata struttura sono state prodotte piante forestali, in linea con gli obiettivi della politica in materia di aree protette, biodiversità e forestazione della Regione Emilia-Romagna;
- il sopraccitato "Vivaio Zerina" ha prodotto negli anni passati una considerevole quota di giovani piante forestali di specie autoctone tipiche del nostro territorio che la Regione ha concesso gratuitamente agli Enti pubblici per realizzare, all'interno del territorio regionale, interventi di iniziativa pubblica quali:
 - interventi di forestazione (per es. attività di imboschimento);
 - ripristino o realizzazione di ambienti naturali (per es. boschetti, macchie, siepi);
 - diffusione del verde pubblico (per es. obblighi derivanti dalla Legge 113/92 "Un albero per ogni neonato" e dalla Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani");
- gli studi scientifici ricollegano alla presenza di piante, soprattutto in ambito urbano, evidenti benefici nel contrasto alle emissioni di CO₂ e ad altri agenti inquinanti, nel miglioramento della qualità dell'aria, nel raffrescamento dell'ambiente circostante e, in generale, nell'aumento della resilienza ai fini della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, ai quali deve aggiungersi il valore, anche estetico, connesso alla coabitazione con elementi del patrimonio naturale, nonché l'incremento della biodiversità;
- la Regione intende estendere il polmone verde costituito dalla superficie boschiva attraverso la creazione di "infrastrutture verdi" nelle città, ripristinare l'ecosistema naturale in pianura sviluppando le aree boschive e le foreste in generale; tali azioni peraltro rivestono un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria;

- la Regione svolge attività di tutela e miglioramento ambientale, attraverso misure finalizzate all'aumento del verde presente all'interno del proprio territorio, come:
 - un albero per ogni neonato;
 - incremento del verde urbano, parchi e giardini per la fruizione pubblica;
 - realizzazione di interventi compensativi e riqualificazione paesaggistica;
 - realizzazione di interventi di riduzione degli inquinanti (polveri, gas serra, nitrati);
 - realizzazione di interventi di riqualificazione paesaggistica e riconversione (ex discariche e cave);
 - realizzazione di interventi effettuati con fondi strutturali di investimento europei destinati alla filiera legno;
 - realizzazione di interventi connessi all'attuazione di progetti specifici di interesse regionale;
 - attuazione di interventi realizzati da parte di Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità;
 - realizzazione di Boschi della Memoria;
 - piantagioni effettuate da imprese private per mitigazione della rete infrastrutturale;
 - iniziative di mitigazione di grandi infrastrutture pubbliche;
 - con la deliberazione della Giunta Regionale n. 597/2020, la Regione ha attivato una prima azione, nel contesto del progetto finalizzato alla messa a dimora di un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna ("Mettiamo radici per il futuro", quattro milioni e mezzo di alberi in più) che si sviluppa attraverso una pluralità di azioni in funzione degli obiettivi perseguiti: incrementare le aree boscate nei territori di pianura (in ambiente urbano e periurbano), realizzare nuovi boschi e piantagioni forestali in prossimità dei corsi d'acqua ma anche in correlazione con infrastrutture (con funzione di barriera filtrante), riqualificare sistemi agroforestali, siepi e filari in un contesto di valorizzazione paesaggistica e fruizione pubblica del territorio, realizzare e connettere le reti ecologiche;
 - il progetto prevede l'attuazione di diverse Azioni:
 - Azione A: Riqualificazione forestale;
 - Azione B: Realizzazione di nuovi boschi progetti a tema;
 - Azione C: Altre piantagioni forestali;
 - la rilevanza delle attività di ampliamento e valorizzazione del patrimonio forestale regionale richiede la disponibilità di materiale forestale di moltiplicazione rispondente ai requisiti di provenienza, qualità e caratteristiche idonee, come previsto dalla normativa vigente;
 - in questo contesto è necessario, oltre che promuovere iniziative che coinvolgano il settore vivaistico privato, attivare sinergie tra i vivai pubblici ancora in produzione per assicurare l'approvvigionamento di semi e di piante necessari nei prossimi anni;

- occorre altresì assicurare un adeguato supporto tecnico specialistico, in fase di piantagione delle piante, al fine di garantire l'attecchimento delle piantine post trapianto;
- al fine di rendere completa l'offerta agli enti e favorire l'adesione da parte degli stessi al progetto di cui sopra nonché per aumentare dal punto di vista ecologico e paesaggistico l'efficacia degli interventi realizzati, è opportuno rendere disponibile un consistente numero di piante forestali di provenienza locale.

Considerato che:

- nell'ambito dell'attività vivaistica forestale e del verde urbano, risulta importante attivare una cooperazione sinergica tra il Comune di Imola, la Regione Emilia-Romagna e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, al fine di promuovere piantagioni ad elevato valore ambientale fornendo il necessario supporto tecnico per l'individuazione del materiale vegetale ottimale da utilizzare per gli impianti in funzione dell'obiettivo prefissato e dell'area di intervento;
- allo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale del territorio regionale, il Comune di Imola, la Regione Emilia-Romagna e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna ritengono che sussistano le condizioni per una collaborazione per ragioni strategiche e funzionali e in particolare per:
 - concedere a titolo gratuito prioritariamente a enti pubblici ed eventualmente distribuire anche a soggetti privati (cittadini/imprese/associazioni) piante forestali autoctone di origine locale accertata, per promuoverne la tutela e la diffusione nel territorio regionale;
 - supportare la realizzazione di aree verdi con componente arborea, arbustiva ed erbacea, in particolare attraverso l'uso di specie forestali al fine di favorire la biodiversità e realizzare cenosi vegetali di elevato valore ambientale;
 - rendere disponibile una quota di materiale vegetale già formato e di buona qualità che possa essere utilizzato nell'ambito degli interventi di urbanizzazione del territorio comunale di Imola;
 - sviluppare la funzione didattica e, più in generale, di educazione ambientale e alla sostenibilità rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio imolese, nonché alla cittadinanza;
 - collaborare con istituzioni accademiche e di ricerca per migliorare le conoscenze della tecnica vivaistica e fare disseminazione dei risultati per la crescita dell'intero settore vivaistico forestale, pubblico e privato.

Preso atto che:

- il contenuto della convenzione in oggetto è stato valutato d'intesa con il Settore Patrimonio, logistica, sicurezza e approvvigionamenti della Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia-Romagna, in quanto anch'esso coinvolto per i propri ambiti di competenza;
- in funzione dell'attuazione del progetto "Mettiamo radici per il futuro, quattro milioni e mezzo di alberi in più" è fondamentale dare localmente supporto e consulenza in

favore di enti, cittadini, associazioni e imprese nelle campagne di distribuzione delle piante forestali, per una migliore gestione delle stesse in fase di impianto e per la migliore scelta delle specie idonee.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

FRA

Il Comune di Imola, (Codice Fiscale 00794470377) rappresentato da Alessandro Bettio, Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Imola, incarico attribuito con l'atto del Sindaco n. 11 del 2/03/2023, autorizzato alla sottoscrizione a fronte dell'atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023

la Regione Emilia-Romagna (Codice Fiscale 80062590379) rappresentata dal Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, Gianni Gregorio autorizzato alla stipula del presente atto a norma dell'art. 37 della L.R. 43/01, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1489 del 27/09/2021

E

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (Codice Fiscale 90030910393), con sede in Via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA), in questo atto rappresentato dal Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – Romagna, Antonio Venturi, autorizzato alla stipula della presente convenzione a norma della Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 del 04/08/2021

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Scopo della presente convenzione è il coordinamento della gestione del Vivaio forestale Zerina di Imola, al fine di dare continuità all'attività d'ordinaria coltura e manutenzione del vivaio, sito in Comune di Imola (BO), Località Linaro – Via Cipolla 47, destinato a vivaio forestale, allibrato al patrimonio indisponibile del Comune di Imola e censito al Catasto dello stesso comune come segue:

Catasto Terreni:

| | |
|---------------------|--|
| DATI IDENTIFICATIVI | DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI |
|---------------------|--|

| Foglio | Part. | Sub | Porz | Qualità | Cl | Superficie(m ²) | Red. Dom. | Red. Agr. |
|---------------|-------|-----|------|-------------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| 194 | 696 | | | VIGNETO | 1 | 3261 | 56,92 | 37,05 |
| 194 | 699 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 17013 | 169,58 | 96,65 |
| 194 | 700 | | | SEMINATIVO | 2 | 636 | 6,34 | 3,61 |
| 194 | 683 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 7485 | 74,61 | 42,52 |
| 194 | 684 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 3388 | 33,77 | 19,25 |
| 194 | 685 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 1239 | 12,35 | 7,04 |
| 194 | 686 | | | FRUTTETO | 1 | 7005 | 187,4 | 72,36 |
| 194 | 687 | | | FRUTTETO | 1 | 307 | 8,21 | 3,17 |
| 194 | 689 | | | SEMINATIVO | 2 | 1718 | 17,12 | 9,76 |
| 194 | 690 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 6797 | 67,75 | 38,61 |
| 194 | 691 | | | SEMIN ARBOR | 2 | 435 | 4,34 | 2,47 |
| 194 | 270 | | | SEMIN ARBOR | 3 | 6903 | 50,98 | 33,87 |
| 194 | 701 | | | ENTE URBANO | | 1674 | | |
| TOTALE | | | | | | 51064 | | |

Catasto Fabbricati:

| DATI IDENTIFICATIVI | | | DATI DI CLASSAMENTO | | | | |
|---------------------|------------|-----|---------------------|-----------|---------|-------------|---------|
| Foglio | Particella | Sub | Zona Cens. | Categoria | Class e | Consistenza | Rendita |
| 194 | 701 | | | D/10 | | | 82,00 |

per effettuare le seguenti attività:

- A. concedere a titolo gratuito prioritariamente a enti pubblici, ed eventualmente distribuire anche a soggetti privati (cittadini/imprese/associazioni), piante forestali autoctone di origine locale accertata, per promuoverne la tutela e la diffusione nel territorio regionale.
- B. supportare la realizzazione di aree verdi con componente arborea, arbustiva ed erbacea, in particolare attraverso l'uso di piante di specie forestali, al fine di favorire la biodiversità e realizzare cenosi vegetali di elevato valore ambientale;
- C. salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale del territorio regionale, in considerazione della natura dell'affidatario e dell'uso previsto e dell'impegno di custodire ed effettuare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria a presidio del bene affidato in gestione;
- D. rendere disponibile materiale arboreo già formato che possa essere utilizzato nella realizzazione di interventi di urbanizzazione del territorio comunale di Imola;
- E. promuovere e svolgere programmi didattici e di ricerca, anche attraverso forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, enti di istruzione di ogni ordine e grado, istituzioni accademiche e di ricerca, nell'ambito dell'educazione

ambientale, della promozione della flora tipica del territorio, dell'ecologia, delle tecniche di coltivazione vivaistiche e dell'arboricoltura;

- F. supportare Enti pubblici, ed eventualmente anche soggetti privati (cittadini/imprese/associazioni), nelle campagne di distribuzione delle piante forestali, per una migliore gestione delle stesse in fase di impianto e per la migliore scelta delle specie idonee.

Il tutto risulta composto come evidenziato negli allegati "A" (Planimetria dei terreni), "B" (Elenco dei beni mobili) e "C" (Elenco del materiale vegetale presente).

Art. 3

DURATA

1. La presente convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2030.

Art. 4

CESSIONE DEI BENI

1. La Regione Emilia-Romagna cede in proprietà a titolo gratuito, secondo le condizioni di seguito dettagliate nell'art. 5 "obblighi delle parti", i beni mobili e di consumo funzionali alla gestione del vivaio forestale Zerina:

A. al Comune di Imola i beni mobili di cui all'allegato "B", secondo le condizioni di seguito dettagliate;

B. all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna i beni di consumo presenti (ad esclusione dei carburanti), secondo le condizioni di seguito dettagliate negli obblighi del gestore, nonché il materiale vegetale presente nel vivaio, di cui all'allegato "C".

2. All'atto della presa in consegna della struttura, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale, sulla base dell'inventario dei beni mobili e di constatazione dei beni di consumo (di proprietà regionale) e immobili (di proprietà del Comune di Imola) esistenti e dell'inventario del materiale vegetale presente (allegati "A", "B" e "C" al presente atto) che sarà redatto dalle parti in tale circostanza.
3. Il Comune di Imola si impegna a cedere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, in comodato d'uso gratuito, esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e per un periodo pari alla sua durata:

1) i beni immobili di cui all'art. 2 comma 1, secondo le condizioni di seguito dettagliate;

2) i beni mobili di cui all'allegato "B"; ferma restando la possibilità dell'Enti Parchi di estromettere i beni mobili in caso di dismissione, secondo le condizioni di seguito dettagliate;

4. Non saranno riconosciuti, da parte del Comune e della Regione, aumenti di valore rispetto a quanto risultante dal verbale di constatazione e consegna.
5. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, che assume in comodato gratuito quanto previsto al precedente punto 3 potrà avvalersi per la materiale conduzione e gestione dell'attività da svolgere nel vivaio in argomento anche di terzi o di forme associazionistiche, come stabilito al successivo art. 7 comma 2.

Art. 5

ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

1. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna si impegna a:
 - A. garantire piena autonomia tecnica e amministrativa nella conduzione della struttura vivaistica, con particolare riferimento al personale da impiegare e alle acquisizioni dei beni e dei servizi necessari a garantire il proseguimento della produzione di piante forestali e la distribuzione agli enti pubblici beneficiari;
 - B. eseguire tutti gli interventi colturali necessari a mantenere in buono stato vegetativo, a migliorare e integrare il materiale vegetale già esistente e a rinnovarlo annualmente, tramite semine, trapianti e altri metodi di moltiplicazione;
 - C. ottenere, riprodurre e distribuire materiale di moltiplicazione sano e, ove possibile, autoctono e certificato ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle specie elencate all' Allegato I del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
 - D. garantire la riproduzione e l'allevamento di adeguate quantità e varietà di specie arboree e arbustive autoctone (in contenitore e in vaso) cercando di soddisfare le richieste che perverranno dagli aventi diritto alla distribuzione, con particolare riferimento alle esigenze delle pubbliche amministrazioni localizzate nelle province di Modena, Ferrara, Bologna e Ravenna, oltre che della stessa Regione Emilia-Romagna;
 - E. minimizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti chimici, di materiale plastico non biodegradabile e di substrati di origine non rinnovabile;
 - F. favorire l'impiego di composti di natura organica e biologica, le buone pratiche agricole - come il sovescio - e ogni misura atta a massimizzare il riuso, il recupero e il riciclo dei contenitori e dei substrati di coltivazione;
 - G. informare tempestivamente la Regione Emilia-Romagna dell'eventuale temporanea indisponibilità di specie richieste per la distribuzione e verificare congiuntamente la disponibilità in altre strutture vivaistiche forestali pubbliche;

- H. fornire alla Regione Emilia-Romagna informazioni, dati e statistiche, con periodicità almeno semestrale, riguardanti l'andamento della produzione e della distribuzione del materiale vegetale;
- I. informare preventivamente la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Imola della realizzazione di eventi organizzati nell'ambito della presente convenzione e dare adeguata pubblicizzazione del progetto "Mettiamo radici per il futuro" e alla *partnership* con i due Enti nelle pubblicazioni e nel materiale pubblicitario eventualmente prodotto;
- J. adempiere alle disposizioni di legge relative al settore fitosanitario, in particolare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/2031 "relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (...)" e dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi (...)" in materia di registrazione e di responsabilità dell'Operatore Professionale;
- K. utilizzare, o fare utilizzare ad eventuali gestori, i beni immobili, mobili e di consumo ricevuti in uso gratuito di cui ai predetti elenchi, esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione ed esclusivamente all'interno del vivaio forestale regionale "Zerina" di Imola (BO), assicurandone il buon uso, nonché ogni manutenzione ordinaria risulti necessaria, specie per quanto attiene il pieno mantenimento dello stato di sicurezza delle attrezzature, così come previsto dalla normativa vigente e dalla sua evoluzione;
- L. eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari ai beni mobili e immobili, in considerazione della non onerosità della concessione in uso;
- M. nel caso di guasti o se i beni mobili divengano inutilizzabili per usura, obsolescenza, o per il venire meno delle condizioni di esercizio in sicurezza, a non utilizzare i beni e darne tempestiva comunicazione al Comune di Imola, indirizzandola alla PEC *comune.imola@cert.provincia.bo.it* cui fa capo l'inventario dei beni mobili, provvedendo, se richiestogli, alla loro rottamazione a proprie spese;
- N. adempiere ad ogni obbligo di legge relativo al possesso ed all'impiego dei beni mobili di consumo ricevuti in comodato d'uso gratuito;
- O. far utilizzare le macchine, le attrezzature e gli altri beni mobili presi in consegna esclusivamente a personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente allo scopo;
- P. informare gli operatori sui rischi e sulle misure preventive nell'uso dei beni mobili sopra elencati e sul divieto di disattivare i dispositivi di sicurezza delle macchine, delle attrezzature e di ogni altro bene mobile;
- Q. stipulare, in caso di conduzione diretta, o far stipulare dall'eventuale gestore individuato, a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, un'adeguata copertura assicurativa per la Assicurazione della Responsabilità Civile

verso Terzi e prestatori d'opera (RCTO): per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non dipendenti) addetti all'attività svolta, ed oggetto della convenzione, dei quali l'Ente si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale RCT di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona ed Euro 500.000 per danni a cose, RCO di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro, e con un limite non inferiore ad Euro 500.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio;
- danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Ente, che partecipino all'attività oggetto del presente contratto, a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico";
- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- la "Clausola di Buona Fede INAIL"

- R. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna si impegna, altresì, a stipulare, in caso di conduzione diretta, o far stipulare dall'eventuale gestore individuato, Assicurazione Incendio e rischi accessori a copertura dei beni mobili di sua proprietà, contro i rischi di: incendio, fulmine, esplosione, scoppio - ed eventuali altre garanzie che ritiene opportuno assicurare - compresa comunque la garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 150.000,00 per sinistro. Resta facoltà dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna stipulare copertura assicurativa contro i rischi del furto degli stessi beni.
- S. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Imola per danni a beni di proprietà dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Imola per quanto risarcito/indennizzato ai sensi delle polizze stesse.
- T. riconsegnare al Comune di Imola, al termine del periodo di validità della presente convenzione, beni immobili, mobili e di consumo nello stato di manutenzione e consistenza in cui si trovano - salvo il normale deperimento d'uso - di cui le parti dichiarano di avere conoscenza come da Verbale di consistenza redatto in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

2. Il Comune di Imola si impegna a:

- A. eseguire a propria cura e spese nuovi investimenti e interventi di miglioramento fondiario e di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari ai beni mobili e immobili, anche eventualmente tramite appositi trasferimenti finanziari straordinari da parte della Regione Emilia-Romagna;
- B. condividere e concordare preventivamente con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, per iscritto, le proposte e la programmazione di realizzazione di nuovi investimenti, gli interventi di manutenzione straordinaria e ogni altro intervento di propria competenza sul fondo e sui beni mobili e immobili, eccetto quelli aventi carattere di improcrastinabilità e urgenza;
- C. sostenere gli oneri relativi ai contratti di fornitura di energia elettrica, acqua potabile e per irrigazione, raccolta e smaltimento rifiuti, telefono, internet ed ogni altro servizio necessario per il funzionamento del vivaio, nonché imposte, tasse e contributi, e gli oneri relativi alle necessarie volture dei contratti in essere;
- D. garantire tempestiva assistenza tecnico-amministrativa in tutti casi in cui sia necessario l'intervento del proprietario per quanto riguarda la gestione dei beni mobili e immobili facenti parte del compendio "Vivaio Zerina";
- E. assicurare e mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione polizza assicurativa *all risks* a tutela dei fabbricati e del patrimonio mobiliare di proprietà del Comune di Imola presenti nel compendio Vivaio Zerina, con clausola di rinuncia al diritto di surroga;
- F. assicurare e mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione i locali, i beni ivi contenuti anche di terzi in uso all'Amministrazione, le strutture, i mobili e altri beni affidati in uso dal Comune di Imola contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, tra cui gli atti vandalici e dolosi, con espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

3. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

supportare l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, attraverso la piena condivisione della modulistica da utilizzare per la richiesta e la distribuzione del materiale e di ogni altra documentazione tecnico-amministrativa inerente alla propria precedente gestione diretta;

- A. fornire, su richiesta, indirizzi tecnici puntuali riguardanti le scelte colturali e gestionali, con particolare riferimento al numero e alle specie da moltiplicare;
- B. includere, previo accordo con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, il fabbisogno del "Vivaio Zerina" in eventuali convenzioni sottoscritte con

terzi per l'approvvigionamento di sementi di specie arboree, arbustive ed erbacee di interesse forestale e naturalistico;

- C. coinvolgere il personale tecnico-amministrativo addetto alla conduzione della struttura nelle iniziative di formazione specialistica organizzate dalla Regione stessa o da terzi;
- D. interpellare preventivamente l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna in occasione di adozione, innovazione o modifica di normative di propria competenza, riguardanti l'attività vivaistica forestale, ovvero di strumenti di programmazione in materia;
- E. supportare il gestore a regolarizzare per la produzione e commercializzazione delle piante secondo le norme del servizio fitosanitario Regionale;
- F. contribuire assumendo gli oneri descritti dall'art. 8 della presente convenzione.

Art. 6

VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune di Imola e la Regione Emilia-Romagna si riservano, attraverso i loro incaricati, la facoltà di effettuare periodici controlli tendenti ad accertare la conduzione della struttura e l'ottemperanza alla presente convenzione riservandosi il diritto di rescindere dallo stesso nel caso siano rilevate gravi inadempienze.
2. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna si impegna ad accettare le disposizioni, conseguenti ai suddetti controlli sull'uso dei beni e delle strutture, che il Comune e la Regione potranno emanare.

Art. 7

ONERI A CARICO DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – ROMAGNA E DEL COMUNE DI IMOLA

1. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna non potrà cedere, né sub-concedere in tutto o in parte i beni mobili ed immobili assegnatigli, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2.
2. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, fermo restando che i rapporti conseguenti al presente atto di concessione intercorreranno esclusivamente fra Comune, Regione e l'Ente in parola, potrà avvalersi per la materiale conduzione e gestione dell'attività da svolgere nel vivaio in argomento anche di terzi o di forme associazionistiche, alla precisa condizione che nessun vantaggio economico derivi allo stesso Ente da tale modalità di gestione e che tutto l'eventuale ricavato venga reinvestito nella gestione e manutenzione del vivaio.
3. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna presenta, per mezzo PEC, al Settore regionale competente:

- a. entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dall'annualità 2024, un programma di massima riferito all'anno solare successivo, delle attività colturali, manutentive, di approvvigionamento di beni e servizi, di iniziative - anche in collaborazione con altri soggetti - finalizzate alla didattica, divulgazione, ricerca e promozione del patrimonio floristico e ambientale del territorio, e dei relativi costi direttamente sostenuti, che la Regione approva con atto dirigenziale;
 - b. il programma di massima di cui al punto precedente, per l'annualità 2024, dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
 - c. entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente, di carattere colturale, manutentivo, di approvvigionamento di beni e servizi, di iniziative - anche in collaborazione con altri soggetti - inerenti alle finalità di cui alla presente convenzione, e dei relativi costi direttamente sostenuti, che la Regione approva con atto dirigenziale sulla base del quale si provvederà a liquidare il saldo dovuto.
4. Con riferimento all'annualità di gestione 2024, il programma di massima delle attività da realizzarsi da parte del Comune di Imola, che la Regione approva con atto dirigenziale, consiste nel ripristino della piena funzionalità della gestione del vivaio attraverso interventi riguardanti le manutenzioni e le dotazioni, secondo l'elenco di seguito riportato:
- a. verifica della completa funzionalità dei fabbricati (impianti, porte, finestre, sostituzione serrature, servizi igienici, pulizia scarichi e pozzetti, ripristino della sbarra sull'accesso carrabile per interdire l'ingresso di veicoli non autorizzati);
 - b. gestione prettamente vivaistica attraverso la rifunionalizzazione e riparazione dell'impianto di irrigazione, automatizzando per quanto possibile il funzionamento;
 - c. selezione ed espanto delle piante non più funzionali all'attività vivaistica, perché troppo sviluppate (3 appezzamenti) con smaltimento in loco del materiale legnoso tramite cippatura;
 - c. sostituzione del telo anti-alga nell'area vasi, previa rimozione e smaltimento di quello esistente;
 - d. manutenzione delle macchine e acquisto del materiale da officina per piccole manutenzioni;
 - e. fornitura della necessaria dotazione informatica per gestire la comunicazione con gli uffici regionali e comunali.

Art. 8

ONERI A CARICO DELLA REGIONE

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, la Regione si impegna a contribuire riconoscendo per l'anno 2024 la somma di Euro 150.000,00, di cui Euro 90.000,00 (vedasi comma 2 del presente articolo) all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna ed Euro 60.000,00 al Comune di Imola, in ragione della realizzazione delle attività di cui all'art. 7 comma 4.
2. A decorrere dall'annualità 2025, per ogni anno della durata della convenzione, la somma di Euro 90.000,00 all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.
3. La Regione potrà individuare, nei limiti dei vincoli di bilancio, risorse aggiuntive (per un massimo di 200.000,00 € all'anno) da trasferire all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e/o al Comune di Imola, per quanto di propria competenza, per attività di carattere eccezionale riconducibili alle finalità della presente convenzione, ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'impegno dei due enti ai sensi degli articoli 5 e 7, con particolare riferimento:
 - a. all'adeguamento e messa in sicurezza dei beni immobili esistenti, ovvero al potenziamento in strutture e infrastrutture di pertinenza del fondo;
 - b. all'acquisizione di nuove attrezzature e beni strumentali durevoli per le finalità di cui alla presente convenzione;
4. Il trasferimento all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna delle risorse finanziarie, dovrà avvenire, da parte della Regione, in due tranches:
 - Euro 50.000,00 a titolo di acconto alla presentazione di una relazione dettagliata che attesti la realizzazione di almeno il 50% delle attività elencate all'art. 5 e riportate nel programma di massima.
 - Il restante importo, a titolo di saldo, previa presentazione di una relazione dettagliata di tutte le attività elencate all'art. 5 realizzate, trasmessa entro il 28/02 dell'anno successivo
5. Il trasferimento di Euro 60.000,00 a favore del Comune di Imola dovrà avvenire, da parte della Regione, in due tranches:
 - Euro 30.000,00 a titolo di acconto alla presentazione di una relazione dettagliata che attesti la realizzazione di almeno il 50% della attività previste all'art. 7 comma 4) come da programma di massima;
 - il restante importo a titolo di saldo alla presentazione, entro e non oltre il 31/12/2024, di una relazione dettagliata di tutte le attività elencate all'art. 7 comma 4) realizzate.

Art. 9

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. Modifiche sostanziali, alla finalità e all'oggetto della presente convenzione, in ragione di possibili mutamenti di carattere strategico, normativo, organizzativo, tecnico, o amministrativo, dovranno essere preventivamente trasmesse alla Regione ai fini dell'eventuale recepimento e alla successiva ridefinizione della convenzione stessa e alla conseguente sottoscrizione da tutte le Parti.
2. Le modifiche non sostanziali ed eventuali proroghe dei termini stabiliti dovranno essere ugualmente formalizzate alla Regione e potranno essere approvate tramite atto dirigenziale.

Art. 10

RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il mancato rispetto da parte dei sottoscrittori della presente convenzione potrà comportare la risoluzione anticipata della convenzione stessa ad insindacabile giudizio di ognuno dei sottoscrittori a mezzo raccomandata a/r o pec da inviarsi almeno 30 giorni prima, salvo il diritto delle parti al rimborso per le attività previste dalla convenzione e già realizzate.

Art. 11

SPESE E REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione sono a totale carico del dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.
2. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, sin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 642/1972, a carico dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna. Sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa, Parte II, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12

CONTROVERSIE

1. Le parti eleggono a tutti gli effetti il proprio domicilio presso la propria sede legale.
2. Per qualsiasi controversia che insorga nell'applicazione della presente convenzione si conviene essere esclusivamente competente il Foro di Bologna.

La presente convenzione sarà firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' -ROMAGNA

COMUNE DI IMOLA

ALLEGATO A - PLANIMETRIA DEI TERRENI

Vivaio Zerina - Imola
Planimetria



ALLEGATO B – BENI MOBILI

| n. inventario RER | DESCRIZIONE |
|------------------------------|---|
| 57194 | Estirpatore per trattrice senza marca |
| 57223 | Aratro Viviani matr. 000NS30 |
| 57224 | Aratro Viviani |
| 57227 | Benna per trattrice Parenti cm. 150 |
| 57233 | Trattrice Antonio Carraro Tigrone 7500 telaio 0004340 senza targa |
| 57740 | Rimorchio per trattore, ribaltabile, REM RM 50 Super targa RE9638 |
| 59560 | Estirpatore per trattrice Laghi |
| 59571 | Rimorchio agricolo Deidonè da q.li 10 |
| 59575 | Trattrice Fiat 680 DT12 telaio n. 0032681, targa BO44355 |
| 59576 | Aratro per trattrice Nardi |
| 59577 | Aratro per trattrice Nardi |
| 59579 | Assolcatore per trattrice Nardi |
| 59586 | Rimorchio agricolo Deidonè da q.li 32 |
| 59589 | Estirpatore per trattrice Laghi |
| 59593 | Tavolo NC legno cm 150X75X90 |
| 59594 | Container uso civile cm. 400X200X230 |
| 59595 | Container uso civile cm. 800X200X230 |
| 59596 | Mobile in legno di faggio cm. 180X45X180 |
| 59597 | Tavolo laminato marrone cm 120X60X75 |
| 59598 | Mobile in legno di faggio cm. 100X45X180 |
| 59599 | Assolcatore per trattrice Dondi |
| 59601 | Cricco da q.li 50 |
| 59603 | Rullo in ferro per trattrice |
| 59604 | Estirpatore per trattrice Laghi |
| 59606 | Pompa per impianto di irrigazione Calpeda |
| 59607 | Container uso civile cm. 200X400X230 contenente pompa irrigazione |
| 59608 | Sollevatore idraulico per trattrice OMA |
| 59609 | Fresatrice per trattrice SICMA 2000 |
| 59612 | Caricabatteria Cebora Start 260 |

| | |
|--------|--|
| 59613 | Morsa da tavolo senza marca |
| 59618 | Trattrice MF Landini DT 5530 5 telaio n.3A00952, targa BO51870 |
| 59620 | Erpice per trattrice Zucchi |
| 59981 | Lama livellatrice per trattrice Laghi |
| 60012 | Tavolo laminato bianco cm. 125X75X175 con 1 cassettera |
| 61184 | Motocoltivatore Barbieri Ghepard matr. 3430675 |
| 61169 | Vangatrice per trattrice Celli |
| 65209 | Estirpatore per trattrice Laghi |
| 65376 | Tavolo in alluminio cm. 200X80X82 |
| 65388 | Calcolatrice Olivetti Logos matr. 0852265 |
| 75182 | Decespugliatore Echo 8405 SRM4600, matr. 2045061 |
| 80901 | Erpice per trattrice a 9 denti Masina |
| 86978 | Etichettatrice Dymo |
| 87682 | Mobile in metallo grigio RODIL, cm. 50X40X180 |
| 87683 | Mobile in metallo grigio RODIL, cm. 50X40X180 |
| 87684 | Mobile in metallo grigio RODIL, cm. 50X40X180 |
| 87685 | Mobile in metallo grigio RODIL, cm. 50X40X180 |
| 87686 | Mobile in metallo grigio RODIL, cm. 50X40X180 |
| 93662 | Termoventilatore SVB COLEMAN 21R91, matr. 99/0172 |
| 93663 | Termoventilatore SVB COLEMAN 21R91, matr. 99/0190 |
| 93830 | Armadio metallico ignifugo F145 con 5 taniche per liquidi |
| 99635 | Motocoltivatore Barbieri Leopard con fresa da cm. 80 e rimorchio matr. 0295728 |
| 99642 | Mobile in metallo grigio |
| 99646 | Mobile in metallo grigio |
| 99647 | Mobile in metallo grigio |
| 99648 | Mobile in metallo grigio |
| 99650 | Motocompressore Falcon 245 con forbice pneumatica |
| 103424 | Vangatrice per trattrice GramegnaV84/30B, matr. 0030455 |
| 103426 | Struttura per fusti EMILIANA SERBATOI |
| 103427 | Betoniera Unimec da lt. 350, matr. 4307350 |
| 103880 | Trinciatrice Sicma TRX 185, matr. 0121418 |
| 103881 | Cisterna Emiliana Serbattoi da lt. 2400 con bacino di cont. e motopompa, matr. 21199 |
| 103882 | Mototrivella EFCO TRT 1540, matr. 3159729 |

| | |
|------------|---|
| 103971 | Motocoltivatore BCS 730 matr. 4864645 |
| 103973 | Sedia Rovera Rodil |
| 103974 | Sedia Rovera Rodil |
| 103975 | Sedia Rovera Rodil |
| 103976 | Sedia Rovera Rodil |
| 103977 | Sedia Rovera Rodil |
| 103978 | Sedia Rovera Rodil |
| 103979 | Sedia Rovera Rodil |
| 103980 | Tavolo Rovera Rodil 125X75X72 |
| 103981 | Scala con fune in alluminio Facal 4 rampe, cm. 400 |
| 103982 | Frigorifero IGNIS lt. 240 |
| 104396 | Compressore carrellato Fini, matr. 2706433 |
| 104408 | Caldaia a legna/gasolio OFR, matr. 40304850 |
| 105684 | Pala portata per trattrice CMA matr. 0002/04 |
| 105686 | Escavatore per trattrice Mazzotti Strike 2000 con benna da cm. 30, matr. 3383/04 |
| 108070 | Trattrice Goldoni Euro 45 EVO, telaio 0550383, targa AT490Z |
| 108353 | Motocoltivatore Goldoni UNO DS/DF matr. 4753878 |
| 108354 | Trinciatrice per motocoltivatore Muratori MVT, matr. 0096448 |
| 108492 | Benna Mazzotti Strike L 800 |
| 109449 | Sega campagnola |
| 109936 | Trapiantatrice Checchi e Magli Fox a tre file, matr. 0010120 |
| 110019 | Motocompressore Campagnola Falcon 520 M matr. GCAFT1244936 |
| 2000000921 | Decespugliatore Oleo Mac 740 matr. 1587061701 |
| 2000005598 | Orologio marcatempo Osti max 2550 matr. 08206043k |
| 2000006127 | Macchina invastatrice Urbinati IM 1800 matr. 000106 |
| 2000006386 | Fresatrice/zappatrice per motocoltivatore da cm. 52 |
| 2000006490 | Trinciatutto per trattrice Sicma te 200 matr. 8684205 |
| 2000009721 | Filtro a graniglia 2" per impianto di irrigazione marca Pirazzoli Oscar, modello Agri, n. serie 054/2010, matricola n. 270607 |
| 2000016832 | Soffiatore con kit di aspirazione Oleomac BV 300, matricola 5302429322 |
| 82792 | Saldatrice elettrica Nordika 170 matr. 9665981 |
| 5859 | Stampante HP Officejet 6700 premium - cartucce 930XL nero/933XL ciano magenta giallo |

ALLEGATO C – ELENCO DEL MATERIALE VEGETALE PRESENTE

| IN VIVAVIO | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------|
| specie | N° | vaso | h |
| Acer Campestre | 170 | 22 | 180/200 |
| Acer minore | 15 | 16 | 150 |
| acero montano | 13 | 22 | 100/180 |
| agrifoglio | 25 | 16 | 30 |
| Alloro | 160 | 14 | 30 |
| Alloro | 90 | 16 | 40 |
| Bagolaro | 300 | 22 | 150 |
| Bagolaro | 103 | 22 | 120 |
| Bagolaro | 50 | 30 | 200 |
| Carpino nero | 27 | 22 | 180 |
| Carpino nero | 85 | 16 | 100 |
| Carpino nero | 250 | 30 | 150/200 |
| Ciliegio | 86 | 14 | 100 |
| Farnia | 115 | 16 | 100/150 |
| Farnia | 125 | 20 | 50 |
| Farnia | 30 | 30 | 200 |
| Farnia | 150 | 22 | 100/150 |
| Frassino angustifolia | 83 | 22 | 180 |
| Frassino angustifolia | 108 | 16 | 120 |
| Frassino angustifolia | 160 | 22 | 150 |
| Frassino orniello | 39 | 22 | 160 |
| Frassino orniello | 68 | 22 | 150 |
| Frassino orniello | 34 | 16 | 100 |
| Gelso bianco | 335 | 22 | 150/180 |
| Leccio | 155 | 30 | 150/180 |
| Leccio | 620 | 18 | 80/100 |
| Leccio | 220 | 22 | 80/120 |
| Mandorlo | 105 | 16 | 100 |
| Noce | 7 | 16 | 100 |
| Roverella | 80 | 16 | 120 |
| Roverella | 95 | 30 | 100/180 |
| Tasso | 50 | 16 | 40 |
| Tiglio | 25 | 16 | 50 |
| Viburnum opulus | 16 | 22 | 120 |
| Viburnum opulus | 90 | 16 | 50 |
| TOTALE piante | 4084 | | |

| FITOCELLE | | |
|----------------------|--------------|-------|
| specie | N° | h |
| Leccio | 4000 | 20 |
| Farnia | 2500 | 30/40 |
| Ginestra | 1340 | 50 |
| Leccio | 3500 | 30/50 |
| Leccio | 2200 | 60/80 |
| Phyllirea | 600 | 20 |
| Roverella | 2600 | 20 |
| TOTALE piante | 16740 | |

| IN CAMPO 1 anni | |
|-----------------------|-------------|
| Frassino angustifolia | 320 |
| Frassino orniello | 700 |
| acero montano | 20 |
| pero selvatico | 600 |
| noce | 275 |
| mandorlo | 50 |
| melo selvatico | 500 |
| ciliegio selvatico | 490 |
| carpino nero | 1400 |
| TOTALE piante | 4355 |

| IN CAMPO 2 anni | |
|-----------------------|-------------|
| specie | N° |
| acero campestre | 1620 |
| bagolaro | 1300 |
| carpino nero | 540 |
| Frassino angustifolia | 810 |
| frassino orniello | 540 |
| melo selvatico | 270 |
| pero | 270 |
| sorbo domestico | 70 |
| tamerice | 520 |
| ciliegio selvatico | 540 |
| TOTALE piante | 6480 |

| SEMENZAIO | | |
|-----------------------|--------------|---------|
| specie | N° | h |
| Acer campestre | 17000 | 40/50 |
| Alloro | 80 | 80/120 |
| Ciavardello | 200 | 100/150 |
| Cotinus | 100 | 100/150 |
| Euonymus | 1000 | 20/40 |
| Frangola | 500 | 50/100 |
| Frassino angustifolia | 3000 | |
| Frassino orniello | 6000 | 30/40 |
| Ligustro vulgaris | 2300 | 20/50 |
| prugnolo | 120 | 100/120 |
| Sambuco | 400 | 50/180 |
| TOTALE piante | 30700 | |

| IN CAMPO 3 anni | |
|-----------------------|-------------|
| specie | N° |
| bagolaro | 540 |
| carpino bianco | 270 |
| Carpino nero | 270 |
| frassino angustifolia | 540 |
| frassino orniello | 540 |
| melo selvatico | 390 |
| ciliegio selvatico | 270 |
| TOTALE piante | 2820 |

| IN CAMPO 4 anni | |
|-----------------------|-------------|
| specie | N° |
| bagolaro | 125 |
| carpino nero | 500 |
| frassino angustifolia | 270 |
| frassino orniello | 395 |
| acer campestre | 270 |
| leccio | 270 |
| Farnia | 270 |
| TOTALE piante | 2100 |

| | |
|--|------------|
| piante da prelevare con escavatore (perdita del 50% circa) | 83 |
| | 250 |
| | 135 |
| | 198 |
| | 135 |
| prelevare con zollatrice (non presente) | |
| prelevare con zollatrice (non presente) | |
| TOTALE piante | 780 |

| ARBUSTI IN CAMPO 2-3 anni | |
|---------------------------|--------------|
| alaterno | 450 |
| maggiociondolo | 100 |
| nocciolo | 1460 |
| sanguinello | 100 |
| prugnolo | 2800 |
| evonimo | 100 |
| alloro | 60 |
| crespino | 900 |
| sambuco | 30 |
| frangola | 300 |
| scotano | 60 |
| ligustro vulgaris | 3330 |
| spino cervino | 280 |
| viburno lantana | 30 |
| viburno opulus | 15 |
| cedrina | 25 |
| TOTALE piante | 10040 |

TOTALE PIANTE 77319